

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo Avv. Serapio Deroma, - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. UMAR SADIQ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI LAZIO/ROMA DEL 22.04.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CALC. CUTOLO ANIELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cutolo Aniello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/FRANCAVILLA DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta), riduce la sanzione inflitta al calc. Lagnena Nicola a 2 giornate di squalifica.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO S.D. M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOTTI ILARIO SEGUITO GARA RECANATESE/FERMANA F.C. DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.D. M.C. Fermana F.C. di Fermo  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO A.S.D. MURAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARRUS ALESSANDRO SEGUITO GARA MURAVERA/CALCIO BUDONI DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera di Muravera (Cagliari), riduce la sanzione inflitta al calc. Arrus Alessandro a 2 giornate di squalifica.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BONUCELLI VITALIANO SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione inflitta al sig. Bonucelli Vitaliano a 1 giornata di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**9. RICORSO MEZZOLARA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAZZANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/FORTIS JUVENTUS DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Mezzalara S.S.D. di Budrio (Bologna), riduce la sanzione inflitta al sig. Bazzani Fabio a 1 giornata di squalifica . Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO CALC. PIGLIACELLI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/PRO VERCELLI DEL 2.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pigliacelli Mirko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO CITTA' DI MONTESILVANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. MANCINI ALBERTO SEGUITO GARA PLAY OFF SCUDETTO, CITTÀ DI MONTESILVANO C5/REAL RIETI DEL 30.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 del 2.5.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Mancini Alberto a tutto il 31 maggio 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 12 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio